

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BOSELLO, MACERATINI, COLLINO, PACE,  
PELLICINI, PALOMBO, DEMASI, BEVILACQUA, MARRI,  
MONTELEONE, MAGNALBO’, BUCCIERO, RECCIA, CURTO,  
MANTICA, COZZOLINO, BONATESTA, TURINI, CUSIMANO,  
PASTORE, AZZOLLINI, D’ALÌ, VEGAS, TAROLLI, BATTAGLIA,  
DENTAMARO, CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, SPECCHIA,  
DANIELI e BORNACIN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1996**

---

Integrazione all’articolo 26 del decreto del Presidente della  
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in tema di imposta sul  
valore aggiunto

---

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, l'imposta sul valore aggiunto costituisce una imposta sui consumi e come tale, ancorchè dovuta per esigenze di tecnica normativa dal cedente o prestatore di servizio, grava in realtà - in proporzione al prezzo dell'operazione - sull'acquirente o committente dei beni o dei servizi nei confronti dei quali è disposto l'obbligo di rivalsa.

Evidentemente nei casi in cui l'operazione non si realizza nei naturali contenuti previsti dalle parti contraenti (annullamento, risoluzione del contratto, mancato pagamento del corrispettivo, eccetera) le direttive comunitarie prevedono il recupero, da parte del cedente del bene o del prestatore del servizio, dell'IVA dagli stessi anticipata per l'operazione in concreto non realizzata.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dà attuazione, ma solo parziale, a tali principi riconoscendo, sia pure con vari limiti, la possibilità, in caso di annullamento, risoluzione, rescissione e simili del contratto, di recuperare l'IVA in precedenza versata all'Erario in relazione alle operazioni poi annullate, risolte, rescisse, eccetera.

Non prevede invece, in difformità alle direttive comunitarie e alla attuazione datane da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea (vedi ad esempio la Francia), la possibilità di recuperare l'IVA anticipata dal cedente o prestatore del servizio in occasione della emissione della fattura, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo, snaturandosi così la natura del tributo che da imposta sull'acquirente o committente consumatore diventa una imposta rispettivamente sul cedente ovvero sul prestatore.

Nè può sottovalutarsi l'aspetto vessatorio di tale conclusione ove si consideri che nelle suddette ipotesi l'imposta rimane a carico del cedente o prestatore il quale già risulta danneggiato dal mancato pagamento del corrispettivo della operazione dallo stesso posta in essere. La integrazione dell'articolo 26 che si propone pone rimedio a tale grave situazione evitandosi così che al danno derivante dall'operazione non andata a buon fine si aggiunga l'ulteriore danno (o beffa) costituito dal pagamento da parte del cedente o prestatore anche di una imposta di cui gli stessi in realtà non devono sopportare l'onere.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso in cui il corrispettivo risulti in tutto o in parte non pagato e, in ogni caso, qualora siano iniziate procedure concorsuali».

